

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3707

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BORGHESE, MERLO

Disposizioni in materia di vaccinazioni obbligatorie

Presentata il 31 marzo 2016

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le vaccinazioni della popolazione sono una misura preventiva di grande rilevanza. Grazie ad esse nel corso del tempo si è contrastato l'insorgere di diverse malattie gravi e si sono eliminate alcune di queste dal mondo.

Di agenti patogeni pericolosi, però, ce ne sono ancora molti, che rappresentano una vera e propria minaccia per la nostra salute. Essi sono alla base di diverse infezioni. Queste ultime possono essere più o meno gravi, ma sono sempre da tenere sotto controllo e non andrebbero mai trascurate, perché potrebbero causare molte complicazioni. Sicuramente ci sono dei *virus* che fanno più paura di altri, ma alcuni, pur essendo meno sospetti, meritano di entrare nella classifica dei *virus* più contagiosi del mondo.

Basti pensare al vaiolo, causa del decesso nel XX secolo di 300 milioni di persone, dichiarato sradicato nel 1981.

Con le vaccinazioni si è allungata l'aspettativa di vita della popolazione, riducendo l'insorgere di malattie infettive, di tumori di origine virale e di patologie di vario genere, contrastando la diffusione di malattie gravi e mortali quali, per esempio, il tetano, la difterite, la poliomielite, l'epatite virale B, la pertosse, il morbillo, la rosolia, la parotite, la meningite e l'infezione da *papilloma virus* umano, ridotto drasticamente grazie a una forte campagna di vaccinazioni infantili.

Senza i vaccini non saremmo inoltre riusciti a contrastare malattie moderne quali l'influenza aviaria, l'influenza suina e l'ebola, evitando ingenti danni in termini di mortalità.

Nei Paesi scoperti, o mal coperti, da campagne vaccinali, le malattie si presentano in tutta la loro gravità e sono causa di migliaia di decessi. L'efficacia dei vaccini, infatti, è proporzionale alla loro diffusione. È necessaria una larga copertura vaccinale affinché vi possano essere benefici per un'intera collettività in termini di miglioramento della salute generale e di riduzione delle malattie infettive e della conseguente mortalità.

I vaccini obbligatori in Italia sono quattro: antidifterica (legge 6 giugno 1939, n. 891, legge 5 marzo 1963, n. 292); antitetanica (legge 20 marzo 1968, n. 419); antipoliomielitica (legge 4 febbraio 1966, n. 51); antiepatite virale B (legge 27 maggio 1991, n. 165). Tutti gli altri sono discrezionali, anche se il Servizio sanitario nazionale ne favorisce l'uso e ne garantisce la gratuità. Tra i 29 Paesi europei (27 dell'Unione europea, più Islanda e Norvegia) in 15 Paesi non sono previste vaccinazioni obbligatorie, mentre in altri 14 ne è prevista almeno una. L'obbligatorietà è prevista in alcuni Paesi con provvedimenti legislativi molto diversi: conseguenze penali per i genitori, sanzioni pecuniarie o difficoltà a frequentare le scuole pubbliche ovvero disposizioni molto più miti con sanzioni solo teoriche e mai applicate, permettendo in pratica l'obiezione e l'adozione di calendari vaccinali alternativi.

Anche i programmi di vaccinazione differiscono considerevolmente: sono diversi i vaccini, il tipo utilizzato, il numero totale di dosi e la tempistica delle somministrazioni.

In Italia dapprima i bambini non vaccinati non potevano frequentare le scuole e genitori erano segnalati ai tribunali per

i minorenni per una verifica dell'idoneità genitoriale. Oggi non è più così. Molte regioni, dopo la riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione, hanno emanato propri decreti e regolamenti, tanto che il Veneto ha temporaneamente sospeso l'obbligatorietà e la maggior parte delle altre (Lombardia, provincia autonoma di Trento, Piemonte, Toscana, Emilia-Romagna, Marche, Abruzzo, Umbria e Sardegna) ha deciso di non sanzionare i genitori che rifiutino questa pratica. Altre regioni hanno in discussione provvedimenti analoghi. Il rifiuto non compromette la frequenza scolastica, a nessun bambino può essere impedito di frequentare il nido d'infanzia, la scuola materna, la scuola dell'obbligo, anche se all'atto dell'iscrizione è richiesto il certificato o copia del libretto vaccinale.

Con la presente proposta di legge si intende intervenire affinché le campagne vaccinali in Italia non perdano la loro efficacia a seguito del numero di vaccinazioni sempre più basso.

Con l'articolo 1 si prevede uno strumento per contrastare la possibile diffusione di malattie dovute a una scarsa copertura vaccinale della popolazione giovane, vietando l'accesso alle scuole dell'obbligo o agli esami a quanti siano sprovvisti del certificato di vaccinazione.

All'articolo 2 si prevede una campagna annuale di sensibilizzazione sulla vaccinazione, contrastando le informazioni false, quali la correlazione tra le vaccinazioni e l'autismo, che periodicamente si diffondono tra la popolazione e che sono la causa principale della diffidenza a sottoporsi ad esse.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. La mancata presentazione della certificazione o della dichiarazione sostitutiva relativa alle vaccinazioni o alle rivaccinazioni obbligatorie comporta il rifiuto di ammissione dell'alunno alla scuola dell'obbligo o agli esami.

2. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede a modificare il comma 2 dell'articolo 47 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518, al fine di adeguarlo a quanto disposto dal comma 1 del presente articolo.

ART. 2.

1. Annualmente il Ministero della salute, di concerto con le regioni, promuove una campagna nazionale di sensibilizzazione per attuare una corretta informazione e per contrastare la disinformazione sul tema delle vaccinazioni.

ART. 3.

1. La vaccinazione infantile contro il morbillo è obbligatoria a partire da un'età compresa tra i dodici e i quindici mesi. Sono esclusi dall'obbligo di vaccinazione i soggetti per i quali il medico pediatra di libera scelta dichiara l'esenzione con apposito certificato. L'onere della preparazione, della diffusione e della somministrazione del vaccino è posto a carico del Servizio sanitario nazionale.

ART. 4.

1. La vaccinazione infantile contro la pertosse è obbligatoria a partire dal primo anno di età. Sono esclusi dall'obbligo di vaccinazione specifici soggetti per i quali il medico pediatra di libera scelta dichiara l'esenzione con apposito certificato. L'onere della preparazione, della diffusione e della somministrazione del vaccino è posto a carico del Servizio sanitario nazionale.

